



## I 3 modi per separarsi e divorziare consensualmente

**Autore :** Redazione

**Data:** 10/11/2014

*Consensuale, giudiziale, dal sindaco e con negoziazione assistita: tutte le strade per sciogliere il matrimonio.*

**Separazioni e divorzi:** facciamo il punto della situazione. Poiché la recente [riforma della giustizia](#) ha completamente stravolto le regole per chi intende mettere fine al proprio matrimonio o rivedere le precedenti condizioni stabilite dal giudice, ecco questa breve guida (dedicata tanto agli avvocati quanto ai cittadini) per orientarsi tra le nuove norme.

Attualmente, **se c'è l'accordo di entrambi i coniugi** su tutti gli aspetti economici e personali (quella che un tempo si chiamava “**consensuale**”), ci si può separare o divorziare, o rivedere le precedenti condizioni, in tre forme diverse. In altre parole, la coppia deve avere trovato l'intesa sull'assegno di mantenimento, divisione dei beni, assegnazione del tetto, collocamento dei figli e visite settimanali.

Diversamente, in mancanza di accordo, si procede sempre **in tribunale** (con quella che comunemente viene detta “la via **giudiziale**”) alla presenza degli avvocati e con una causa che, a volte, oltre che costosa può anche durare diversi anni.



## Separazione o divorzio?

Vale la pena di ricordare che non si può divorziare se prima non sono passati almeno tre anni dalla data della separazione (o meglio, dalla prima udienza davanti al Presidente del tribunale). Il passaggio è obbligato. Non c'è modo di divorziare senza prima essersi separati.

La **differenza** tra separazione e divorzio è che se la prima sospende soltanto gli effetti del matrimonio (restano in vita i diritti successori, salvo in caso di addebito), con il secondo cessano definitivamente.

## 1 | IN TRIBUNALE

Sia per la separazione consensuale, che per il divorzio consensuale, la procedura in tribunale è del tutto simile.

È sufficiente un solo avvocato (ma le parti possono anche decidere di nominarne due, uno a testa).

La procedura si avvia con **ricorso** da presentare alla cancelleria del luogo di ultima residenza della coppia.

Il giorno dell'udienza il Presidente del tribunale tenta una **conciliazione** (un



adempimento, che avviene oralmente, ma ormai divenuto più formale che sostanziale). Quindi se ritiene l'accordo rispettoso delle leggi e dell'ordine pubblico, l'omologa e autorizza i coniugi a vivere separati.

## 2 | NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Avviene con la firma di un **accordo scritto** alla presenza di **entrambi** gli avvocati delle parti (non è possibile la negoziazione assistita da un solo legale).

Non è necessario recarsi in tribunale: è sufficiente firmare l'accordo allo studio di uno dei due avvocati o anche in una sede neutra.

I coniugi saranno tenuti a pagare la parcella ai rispettivi avvocati, per come concordata in anticipo.

La convenzione deve precisare il **termine** concordato per svolgere la negoziazione (minimo un mese e massimo tre, con la chance di una proroga di altri 30 giorni) e l'**oggetto**.

La procedura può essere svolta anche in presenza di **figli** minori o portatori di handicap o maggiorenni non autosufficienti. È sempre necessario, come detto, il previo accordo dei coniugi.

L'accordo va firmato dai coniugi e le sottoscrizioni sono certificate dagli avvocati. Da questa data dovrebbero decorrere i tre anni di attesa per chiedere il divorzio.



Nell'accordo va indicato che gli avvocati hanno cercato di conciliare i coniugi e che li hanno informati della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare.

Gli avvocati devono trasmettere l'accordo al **Pm** presso il tribunale competente. Se non rileva irregolarità, il Pm dà agli avvocati il nulla osta a trasmettere copia autenticata dell'accordo all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto. Per farlo, gli avvocati (o anche uno solo dei due) hanno 10 giorni: altrimenti, rischiano una sanzione da 2mila a 10mila euro, irrogata dal Comune.

Se il Pm invece ravvisa irregolarità, la procedura si trasforma automaticamente in una separazione/divorzio consensuale in tribunale. In pratica, in tal caso, il Pm trasmette l'accordo entro 5 giorni al presidente del tribunale che deve fissare, nei successivi 30 giorni, la comparizione di moglie e marito.

### **3 | IN COMUNE**

I coniugi possono recarsi in Comune, chiedere l'appuntamento con l'ufficiale di Stato Civile - in sua assenza sarà il Sindaco a farne le veci - e provvedere, in tale contesto, a chiedere la separazione/divorzio/modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Non c'è bisogno della presenza degli avvocati e pertanto la procedura è interamente **gratuita** salvo il pagamento di un **diritto fisso** probabilmente pari a 16 euro oggi previsti per le pubblicazioni di matrimonio. È consigliabile, comunque, che l'accordo sia stilato da un consulente o da un legale.

La procedura è possibile solo se la coppia non ha figli minori, con handicap o maggiorenni economicamente incapaci. Pertanto, se la coppia ha figli maggiorenni che



lavorano, potrà utilizzare questa procedura.

È inoltre necessario che non siano previsti dei **trasferimenti patrimoniali** (incluse decisioni su somme di denaro o beni mobili, come auto o scooter). Ma questo divieto - che non preclude gli assegni periodici - potrebbe essere superato regolando con un accordo ad hoc le questioni patrimoniali.

La procedura è identica sia per la separazione che per il divorzio. In pratica, marito e moglie devono presentarsi dal sindaco del Comune di residenza di uno dei due o del Comune presso cui è stato iscritto o trascritto l'atto di matrimonio. Se vogliono possono farsi assistere da un avvocato.

Il **Sindaco** riceve la coppia e chiede a ciascuno se intende davvero separarsi/divorziare secondo le condizioni pattuite in un accordo scritto che va firmato subito dopo il ricevimento delle dichiarazioni. A questo punto il sindaco, tentata una **conciliazione**, invita la coppia a **ripresentarsi dopo almeno 30 giorni** per dare ad essa la possibilità di meditare sulle conseguenze del proprio atto. Se la coppia non si presenta, significa che ha rinunciato a dividersi. Diversamente, al secondo incontro, l'accordo diventa immediatamente efficace.

La pausa dei 30 giorni non è necessaria per i procedimenti volti a modificare le condizioni di separazione/divorzio già fissate.

**Note:**

*Autore immagine:123rf com*